

2. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate con corrispondente aumento della massa-premi che sarà ripartita proporzionalmente nelle fasce di premio sopraindicate.

Art. 3.

1. Le vincite di importo non superiore ad € 10.000,00 sono accreditate dal punto vendita a distanza sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto dirigenziale del 17 maggio 2011, e possono essere riscosse con le modalità previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore redatto sulla base di quanto previsto dall'art. 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

2. Per le vincite di importo superiore ad € 10.000,00, il pagamento deve essere richiesto dal giocatore, secondo le modalità previste dall'art. 12, comma 6 del decreto dirigenziale del 17 maggio 2011, tramite presentazione presso l'Ufficio premi di «Lotterie Nazionali S.r.l.» in viale del Campo Boario n. 56/d - 00154 Roma, o presso uno sportello di «Intesa Sanpaolo», della stampa di un promemoria della pagina del sito di raccolta del gioco che visualizza i dati identificativi della giocata.

3. La richiesta di pagamento delle vincite di importo superiore a € 10.000,00 va inoltrata entro il termine decadenziale di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del provvedimento di chiusura della lotteria di cui al successivo art. 4.

4. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico di «Lotterie Nazionali S.r.l.», e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.

Art. 4.

1. Con decreto direttoriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

2. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed avrà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

p. Il Direttore generale
il Direttore per le strategie
TAGLIAFERRI

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 8 Economia e finanze, foglio n. 40

11A11619

DECRETO 28 luglio 2011.

Indizione della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Mini cruciverba d'oro».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 21 del decreto-legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009;

Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a «Lotterie Nazionali S.r.l.» la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto il piano marketing annuale presentato dal concessionario per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea che comprende l'indizione di una lotteria della specie;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha approvato il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea, prevista nel piano succitato, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che in data 7 luglio 2011 è scaduto il contratto del Direttore generale dei monopoli di Stato ed è, ad oggi, ancora in corso l'iter di perfezionamento per il rinnovo di detto incarico;

Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, prevede all'art. 3, comma 2, che il Direttore per le strategie è il vicario del direttore generale dell'Amministrazione autonoma;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

È indetta, dal 29 agosto 2011, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Mini cruciverba d'oro».



Art. 2.

Prezzo

1. Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 1,00.

Art. 3.

Lotti

1. Il primo lotto di biglietti è fissato nel numero complessivo di 51.840.000.

2. Potrà essere previsto un incremento massimo del 2% sul quantitativo predetto per esigenze connesse alle procedure produttive.

3. Qualora, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, potranno essere prodotti ulteriori lotti di biglietti in misura proporzionale ai quantitativi predetti.

Art. 4.

Massa premi

1. La massa premi corrispondente al quantitativo di 51.840.000 biglietti ammonta ad € 29.736.720,00. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art. 3 deve essere assicurato il corrispondente e proporzionale incremento della massa premi di cui al comma 1.

Art. 5.

Struttura premi

1. La struttura premi corrispondente al quantitativo di 51.840.000 biglietti è così composta:

Numero premi	Importo dei premi in euro
27	10.000,00
216	1.000,00
432	500,00
3.240	100,00
12.960	50,00
46.656	20,00
518.400	10,00
1.209.600	5,00
4.147.200	2,00
7.603.200	1,00

2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art. 3 e corrispondente aumento della massa premi, quest'ultima sarà ripartita proporzionalmente nelle fasce di premio sopraindicate.

Art. 6.

Biglietti

1. Il lay-out del biglietto, unico e non modificabile, è visionabile sui siti: www.aams.gov.it e www.grattaevinci.com

2. È vietata qualunque riproduzione del biglietto da parte di soggetti non autorizzati.

3. Ciascun biglietto dovrà essere dotato di codici di validazione, coperti dalla patina da grattare, da utilizzare per accertare se il biglietto presentato all'incasso risulti o meno vincente e l'eventuale entità del premio spettante, nonché per la ricostruzione informatica del biglietto, ove necessaria.

Art. 7.

Meccanica di gioco

1. L'area di gioco, ricoperta da speciale vernice asportabile da raschiare, è costituita da:

in alto, da una sezione contraddistinta dalla scritta «Le tue lettere» all'interno della quale si trovano dieci caselle che riproducono l'immagine della moneta «euro»;

al centro da due sezioni contraddistinte rispettivamente dalla scritta «Parola 1» e «Parola 2», ognuna affiancata dalla indicazione «premio». All'interno di ogni sezione è presente una parola composta da cinque lettere.

Si devono scoprire «Le tue lettere» e si devono grattare nella «Parola 1» e nella «Parola 2» le lettere corrispondenti. Se con «Le tue lettere» ... si completa la «Parola 1» o la «Parola 2» si vince il premio corrispondente.

Art. 8.

Pagamento delle vincite

1. Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi da «Loterie Nazionali S.r.l.». I biglietti devono risultare vincenti secondo la procedura di validazione da parte del sistema informatico di «Loterie Nazionali S.r.l.», comunicata all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Inoltre i biglietti non devono essere stati annullati con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nei casi previsti.

2. La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio:

il pagamento dei premi fino ad euro 500,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita;



il pagamento dei premi da euro 501,00 fino ad euro 10.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta emessa dal sistema informatico del concessionario.

La richiesta di pagamento delle vincite, di qualsiasi importo, e la presentazione dei biglietti deve avvenire entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 9.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria. Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui al precedente art. 8.

2. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 luglio 2011

p. Il Direttore generale
il Direttore per le strategie
TAGLIAFERRI

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2011

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 8 Economia e finanze, foglio n. 39

11A11620

DECRETO 24 agosto 2011.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 29 aprile 2011 e scadenza 30 aprile 2013, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio,

e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2011, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 agosto 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 47.604 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 20 aprile, 24 maggio, 24 giugno e 25 luglio 2011, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» («CTZ») con decorrenza 29 aprile 2011 e scadenza 30 aprile 2013;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

